

**Allegato 5: Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli**

N.	DOMANDA	RISPOSTA
<b>Quesiti di carattere generale</b>		
1	Possono essere computate nel progetto le spese di omologazione del trattore o della macchina e quelle relative al contributo PFU?	No, sono ammissibili unicamente le spese di acquisto o noleggio con patto di acquisto del trattore o della macchina e quelle di redazione della perizia asseverata.
2	In fase di compilazione della domanda online è necessario inserire marca e modello dei beni che si intende acquistare?	No, è necessario inserirli nella perizia asseverata a seguito del collocamento in posizione utile per il finanziamento a seguito del click-day.
3	Se un'impresa agricola intende acquistare 2 beni (p.es. un trattore e un rimorchio) come deve calcolare i punteggi? Deve raggiungere quota 120 punti per ogni bene?	Secondo l'Allegato 5, nel caso di acquisto di 2 beni ciascuno di essi deve raggiungere il punteggio di 120 punti e quindi soddisfare, autonomamente dall'altro bene, i requisiti previsti per una misura e per un fattore di rischio. Nel caso il progetto preveda la Misura 1 relativa all'adozione di soluzioni innovative per il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, è possibile valutare tale miglioramento mediante il contributo di entrambi i beni richiesti. Il raggiungimento del punteggio di 120 punti per entrambi i beni viene valutato in fase di verifica del progetto con possibile ammissione parziale per un solo bene nel caso l'altro non raggiunga tale punteggio.
4	È finanziabile un progetto che preveda l'acquisto di una macchina dotata di motore proprio e di due attrezzature di lavoro intercambiabili?	Le attrezzature intercambiabili non si configurano come utensili, ma sono esse stesse macchine ai sensi della direttiva 2006/42/CE e concorrono a determinare il numero massimo di 2 beni finanziabili; pertanto, nella fattispecie rappresentata potrebbe essere ammessa a finanziamento la macchina dotata di una sola attrezzatura intercambiabile ovvero le due attrezzature intercambiabili. Si evidenzia che trattandosi in ogni caso di due beni distinti, per ciascuno di essi, quali Bene 1 e Bene 2, in fase di domanda dovranno essere selezionati una misura/intervento e un fattore di rischio/soluzione tecnica.
5	È finanziabile un progetto che preveda l'acquisto di un trattore con caricatore frontale?	Diversamente dal sollevatore anteriore o posteriore, il caricatore frontale, così come definito nella norma EN 12525, costituisce un'attrezzatura intercambiabile, pertanto può essere richiesto come Bene 2 in aggiunta al trattore (Bene 1). In fase di domanda sarà quindi necessario selezionare 1 misura/intervento e 1 fattore di rischio/soluzione tecnica per ciascuno dei

		due beni richiesti (trattore e caricatore frontale).
6	Qualora si intenda acquistare una macchina porta attrezzi con atomizzatore, viene considerata come una macchina unica o come una macchina agricola dotata di motore proprio e una macchina agricola non dotata di motore proprio?	Si tratta di 2 beni: una macchina agricola dotata di motore proprio e una macchina agricola non dotata di motore proprio.
7	Per l'acquisto di un trattore con rimorchio, il rimorchio si può considerare come accessorio al trattore o deve essere considerato una macchina separata?	Il rimorchio è un'attrezzatura non compresa nel trattore e pertanto ai fini dell'Allegato 5 deve essere considerato separatamente.
8	Si chiede se i trattori dotati di cingoli in ferro o in gomma rientrano nel bando anche se non omologati ai sensi del regolamento UE 167/2013. In caso di ammissibilità si chiede quali documenti debbano essere consegnati per dimostrare l'omologazione/certificazione del bene.	<p>I trattori a cingoli, se non omologati secondo il regolamento UE 167/2013, possono essere ammessi a finanziamento quali macchine purché certificati in conformità alla direttiva 2006/42/CE.</p> <p>In questo caso, nella compilazione della domanda occorrerà selezionare misura/intervento e fattore di rischio/soluzione tecnica coerenti con la certificazione come macchina e nella perizia asseverata si dovrà specificare che il trattore a cingoli è omologato secondo la direttiva 2006/42/CE.</p> <p>In fase di rendicontazione dovrà essere presentata la dichiarazione CE di conformità alla direttiva 2006/42/CE.</p>
9	<p>Nel caso l'impresa intenda acquistare un carrello industriale a braccio telescopico (telehandler), ai fini del bando deve essere considerato quale trattore o quale macchina agricola dotata di motore proprio?</p> <p>Quali documenti devono di conseguenza essere inviati a dimostrazione dell'omologazione/certificazione del bene?</p>	<p>Il fabbricante di carrelli industriali a braccio telescopico può:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• omologarli conformemente al regolamento UE 167/2013;</li> </ul> <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dichiararli conformi alla direttiva 2006/42/CE.</li> </ul> <p>Pertanto ai fini dell'Allegato 5 dell'Avviso pubblico il carrello industriale a braccio telescopico può essere considerato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• trattore agricolo se omologato conformemente al regolamento UE 167/2013;</li> </ul> <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• macchina agricola dotata di motore proprio, se dichiarato conforme alla direttiva 2006/42/CE.</li> </ul> <p>Nella perizia asseverata occorrerà specificare se il carrello industriale a braccio telescopico è omologato in conformità al regolamento UE 167/2013 oppure se è certificato secondo la direttiva 2006/42/CE.</p> <p>Ai fini della corretta compilazione della domanda dovranno essere selezionati campi (misura/intervento e fattore di rischio/soluzione tecnica) coerenti con l'omologazione/certificazione del carrello industriale a braccio telescopico che si intende acquistare.</p> <p>In fase di rendicontazione dovranno essere inviati i seguenti documenti a dimostrazione dell'omologazione/certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se omologato quale trattore: certificato di conformità al tipo</li> </ul>

## Avviso pubblico ISI 2018

		<p>omologato di cui al regolamento UE 167/2013 unitamente alla dichiarazione CE di conformità alla direttiva 2006/42/CE per il braccio telescopico in quanto non rientrante nell'omologazione secondo il reg. UE 167/2013</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se certificato quale macchina: dichiarazione CE di conformità alla direttiva 2006/42/CE.</li> </ul>
<b>10</b>	Un'azienda vuole sostituire il vecchio trattore con piano di carico (motoagricola) con uno nuovo. Si chiede se ai fini del bando si tratta di un trattore agricolo o di una macchina agricola dotata di motore proprio.	<p>La motoagricola può essere omologata secondo il regolamento UE 167/2013 o in alternativa essere certificata come macchina in conformità alla direttiva 2006/42/CE.</p> <p>Pertanto ai fini dell'Allegato 5 dell'Avviso pubblico essa può essere considerata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• trattore agricolo, se omologata conformemente al regolamento UE 167/2013;</li> <li>• macchina agricola dotata di motore proprio, se dichiarata conforme alla direttiva 2006/42/CE.</li> </ul> <p>Nella perizia asseverata occorrerà specificare se la motoagricola è omologata in conformità al regolamento UE 167/2013 oppure se è certificata secondo la direttiva 2006/42/CE.</p> <p>Ai fini della corretta compilazione della domanda dovranno essere selezionati campi (misura/intervento e fattore di rischio/soluzione tecnica) coerenti con l'omologazione/certificazione della motoagricola che si intende acquistare.</p>
<b>11</b>	È finanziabile l'acquisto di un veicolo a 6 ruote motrici utile per eseguire lavori agricoli?	<p>I veicoli sono ammissibili al contributo solo se omologati come macchine agricole operatrici (comprendenti anche i trattori) ai sensi degli artt. 57 e 58 del d.lgs. 285/1992 (nuovo codice della strada) e se utilizzati dall'impresa richiedente per lo svolgimento di attività dirette alla cura e/o allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria alla coltivazione del fondo o all'allevamento di animali.</p> <p>Stanti queste condizioni, nella perizia asseverata occorrerà specificare se il bene richiesto è omologato in conformità al regolamento UE 167/2013 oppure se è certificato secondo la direttiva 2006/42/CE.</p> <p>Ai fini della corretta compilazione della domanda dovranno essere selezionati campi (misura/intervento e fattore di rischio/soluzione tecnica) coerenti con l'omologazione/certificazione del bene che si intende acquistare.</p>
<b>12</b>	Si chiede se tra le macchine agricole o forestali acquistabili da un'azienda operante nel settore apistico, rientrano anche le gru per il caricamento delle arnie da montare su un autocarro già esistente.	<p>Sì, in quanto la movimentazione delle arnie rientra tra le attività dirette alla cura e/o allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria alla coltivazione del fondo o all'allevamento di animali.</p>

<b>13</b>	È ammissibile l'acquisto di una pompa di aspirazione del liquame dalla stalla?	Sì in quanto macchina utilizzata nella fase di produzione primaria relativa all'allevamento degli animali.
<b>14</b>	È finanziabile l'acquisto di una macchina movimento terra quale ad esempio un escavatore compatto?	Sì, purché detta macchina sia utilizzata dall'impresa richiedente per lo svolgimento di attività dirette esclusivamente alla cura e/o allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria alla coltivazione del fondo o all'allevamento di animali.
<b>15</b>	È finanziabile l'acquisto di un frantoio?	No, in quanto trattasi di macchina che realizza una fase di trasformazione successiva a quelle di coltivazione.
<b>16</b>	Una micro piccola impresa operante nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli con connessa attività agrituristica a quale asse di finanziamento previsto dall'Avviso pubblico ISI 2018 può accedere?	Una micro e piccola impresa operante nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli può partecipare esclusivamente all'Asse 5 per le tipologie di intervento riportate nell'Allegato 5.
<b>17</b>	Sono dipendente di un'impresa edile e, come attività secondaria, conduco un'azienda agricola iscritta alla Camera di Commercio ma non iscritta all'INPS. Posso richiedere il contributo per l'asse 5?	Tra i requisiti che l'impresa richiedente il contributo deve soddisfare per l'accesso ai contributi ISI previsti dall'asse 5 figurano, tra gli altri, sia quello relativo all'iscrizione nella sezione speciale (Imprenditori agricoli, Coltivatori diretti, Imprese agricole) del Registro delle Imprese o all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, sia quello relativo all'essere assoggettata ed in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva. Per il rispetto di tale ultimo requisito è pertanto necessaria l'iscrizione all'INPS dell'impresa agricola richiedente il contributo.
<b>18</b>	Possono richiedere il finanziamento anche gli imprenditori con attività di contoterzismo in agricoltura iscritte all'albo artigiani?	No, possono partecipare le sole microimprese e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese o all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni poste dall'Avviso.
<b>19</b>	All'articolo 6 dell'avviso pubblico vi è scritto: "i soggetti destinatari del finanziamento sono esclusivamente le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli ..." Domanda: l'attività agricola deve essere l'attività principale o può essere anche secondaria?	Le imprese che intendono beneficiare dei finanziamenti di cui all'Asse 5 dell'Avviso ISI devono rispondere a requisiti che configurano l'attività agricola quale principale attività svolta dall'impresa.
<b>20</b>	Sono un imprenditore agricolo iscritto alla CCIAA. Non sono assoggettato all'obbligo assicurativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali. Posso partecipare all'Avviso ISI - asse 5?	No, come precisato dall'articolo 7 dell'Avviso, l'assoggettamento agli obblighi assicurativi e contributivi è uno dei requisiti indispensabili che, a pena di esclusione, i soggetti beneficiari devono soddisfare al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso pubblico.
<b>21</b>	All'art.6, tra i destinatari del bando, si parla di imprese in possesso della qualifica di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 c.c. e titolari di P.IVA in campo agricolo; all'art. 7 è	Sì, il possesso di entrambi i requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 dell'Avviso ISI è condizione indispensabile per l'accesso ai contributi. Pertanto, anche il requisito dell'assoggettamento e della conseguente

	inserito come requisito l'essere assoggettati ed in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi. I beneficiari del bando sono quindi solo i soggetti titolari di una posizione INPS/INAIL?	regolarità con gli obblighi assicurativi e contributivi è condizione indispensabile per poter accedere al finanziamento.
22	L'Avviso ISI prevede che l'impresa debba "essere assoggettata ed in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva...", un'impresa neo costituita che alla data di presentazione della domanda di finanziamento, non essendo scaduto il termine di pagamento della prima contribuzione, potrebbe non essere nella condizione di dichiarare tanto, pur essendo regolarmente assoggettata all'obbligo è esclusa?	L'impresa neo-costituita per la quale non sia disponibile il DURC al momento della presentazione della domanda di finanziamento poiché non ancora tenuta al versamento della contribuzione previdenziale non può essere esclusa. Tuttavia si precisa che la regolarità nel pagamento degli obblighi assicurativi e contributivi è uno dei requisiti che l'impresa deve mantenere fino alla realizzazione del progetto ed alla sua rendicontazione. Considerato che la dichiarazione della contribuzione per le imprese agricole è trimestrale (ad esempio il trimestre aprile-maggio-giugno deve essere denunciato con DMAG entro il 31 luglio) ed il versamento avviene, a seguito di tariffazione da parte dell'INPS, in periodo successivo (nel caso dell'esempio entro il 16 dicembre dello stesso anno) sarà quindi cura dell'INAIL verificare nel corso dell'istruttoria il rispetto del requisito di regolarità con gli obblighi assicurativi e contributivi.

### Quesiti relativi alle Misure/Interventi

23	Relativamente agli interventi 2a), 2b), 2c) e 2d), è possibile avere un documento che riporti in sintesi i valori limite fissati dalle direttive e dai regolamenti europei riguardo alle emissioni inquinanti?	Sì, si allega una scheda di sintesi, che tuttavia non sostituisce le direttive e i regolamenti europei ai quali si rimanda per tutti i necessari approfondimenti.
24	Relativamente all'intervento 2f) si chiede quali parametri debbano essere considerati per dimostrare la riduzione del consumo di carburante della macchina motrice o del trattore cui sarà destinata l'attrezzatura intercambiabile oggetto di acquisto.	L'Allegato 5 non pone vincoli in merito ai parametri da considerare che dovranno essere opportunamente individuati e stimati nella valutazione della riduzione del consumo di carburante riportata nella perizia asseverata o allegata ad essa. A titolo di esempio, la valutazione potrà essere condotta valutando il diverso consumo di carburante con le due attrezzature intercambiabili utilizzate per la medesima lavorazione considerando la capacità operativa (proporzionale p.es. al fronte di lavoro e alla velocità di avanzamento) delle due attrezzature con il trattore/macchina che opera alla potenza minima.

### Quesiti relativi ai Fattori di rischio/Soluzioni tecniche

<p><b>25</b></p>	<p>La soluzione tecnica 2a) richiede la rottamazione di trattori immessi per la prima volta sul mercato in data antecedente al 1 gennaio 1998 mentre nella nota tecnica, per la medesima soluzione tecnica, si fa invece riferimento al 1 gennaio 1999. Quale di questi due riferimenti è da ritenere valido?</p>	<p>È da considerare valida l'indicazione di prima immissione antecedente al 1 gennaio 1998 indicata nella definizione della soluzione tecnica 2a).</p>
<p><b>26</b></p>	<p>In quali casi è obbligatoria la rottamazione di trattori o macchine in possesso dell'impresa e con quali tempistiche?</p>	<p>La rottamazione di un trattore o di una macchina è obbligatoria esclusivamente nel caso in cui il progetto intenda ridurre il fattore di rischio 1 della tabella 1, sezione 2 (Infortuni causati da trattori agricoli o forestali o da macchine agricole o forestali obsoleti), soluzioni tecniche 1a) e 1b).</p> <p>In tal caso il vecchio trattore/macchina dovrà essere rottamato successivamente alla data fissata dall'art. 9 dell'Avviso (30 maggio 2019) ed entro i tempi previsti per la realizzazione del progetto (vedi art. 21 dell'Avviso).</p> <p>Laddove invece si intenda ridurre il rischio rumore (soluzioni tecniche 2a, 2b, 2c, 2d), la dismissione di beni già in possesso dell'azienda è a esclusiva discrezione della stessa in quanto non regolamentata dall'Avviso pubblico.</p>
<p><b>27</b></p>	<p>Quale documentazione è ritenuta idonea per la dimostrazione della piena proprietà al 31 dicembre 2017 e della data di prima immissione sul mercato di trattori e macchine?</p>	<p>Come previsto dall'art. 18 dell'Avviso pubblico, per i progetti che comportano la rottamazione di trattori/macchine agricole o forestali di proprietà dell'impresa, i documenti attestanti la piena proprietà da parte dell'impresa e la data di prima immissione sul mercato devono avere valore oggettivo e non possono consistere in autocertificazioni.</p> <p>Si considerano validi in questo senso i documenti di tipo amministrativo/tecnico in cui compare il bene e i suoi dati identificativi con una data dalla quale possa essere desunta l'informazione e, per la dimostrazione della piena proprietà, il contestuale riferimento al proprietario, quali per esempio:</p> <p><b>per la piena proprietà da parte dell'impresa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• carta di circolazione</li> <li>• fascicolo aziendale</li> <li>• fatture di acquisto</li> <li>• fatture di manutenzione</li> </ul> <p><b>per la data di prima immissione sul mercato:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• carta di circolazione</li> <li>• fascicolo aziendale</li> <li>• fatture di acquisto</li> <li>• fatture di manutenzione</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• anno di costruzione riportato sul trattore/macchina</li> <li>• documentazione illustrativa del fabbricante</li> <li>• dichiarazione del fabbricante o dei soggetti della catena ufficiale di distribuzione del fabbricante, relativa alla data di costruzione dello specifico trattore/macchina</li> </ul>
<p><b>28</b></p>	<p>Relativamente alla soluzione tecnica 1b) cosa si intende per macchine agricole obsolete?</p>	<p>La data di recepimento a cui riferirsi nel nostro paese è il 21/09/1996 o, solo per alcune macchine per il sollevamento, il 31/12/1996. La direttiva 89/392/CEE è stata recepita in con il d.p.r. 459/96 "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine". Tale decreto è infatti entrato in vigore il 21 settembre 1996 e per alcune tipologie di macchine per il sollevamento il 31/12/1996. La emanazione della direttiva 98/37/CE, indicata per una correttezza formale nella definizione riportata nell'Avviso pubblico, ha sostituito la 89/392/CEE ma costituisce un mero passaggio di consolidamento dei testi della stessa direttiva quadro 89/392/CE unitamente a quelli delle direttive 93/44/CEE e 93/68/CEE, già recepiti in Italia con il d.p.r. 459/96.</p> <p>Si tenga tuttavia presente che la direttiva è stata recepita in tempi diversi nei vari Paesi membri e pertanto è possibile che ci siano macchine immesse sul mercato ai sensi della direttiva 89/392/CEE (marcate CE) anche antecedentemente alle suddette date di recepimento da parte dell'Italia.</p>
<p><b>29</b></p>	<p>Con riferimento alla soluzione tecnica 1b), la Nota tecnica prevede che in caso di acquisto di un trattore a cingoli non omologato in conformità al regolamento UE 167/2013 sia rottamato un altro trattore a ruote o a cingoli. Si chiede se il trattore di proprietà oggetto di rottamazione debba essere stato immesso sul mercato "antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della specifica direttiva comunitaria (98/37/CE ex 89/392/CEE)" oppure "in data antecedente al 01/01/1998"</p>	<p>La soluzione tecnica 1b) si riferisce all'acquisto di macchine agricole con contestuale rottamazione di analoghe macchine immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della specifica direttiva comunitaria (98/37/CE ex 89/392/CEE). Nel caso di acquisto di un trattore a cingoli non omologato in conformità al regolamento UE 167/2013 e conforme al d.lgs. 17/2010 il trattore da rottamare deve rispettare le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se a ruote deve essere stato immesso la prima volta sul mercato in data antecedente all'1/1/1998, analogamente a quanto richiesto per la soluzione tecnica 1a)</li> <li>• se a cingoli deve essere stato immesso sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della specifica direttiva comunitaria (98/37/CE ex 89/392/CEE) (si veda anche la FAQ n. 28).</li> </ul>
<p><b>30</b></p>	<p>Relativamente alle soluzioni tecniche 2a) e 2b), è possibile avere un documento che riporti in sintesi i valori limite fissati</p>	<p>Sì, si allega una scheda di sintesi che tuttavia non sostituisce le direttive e i regolamenti europei ai quali si rimanda per tutti i necessari</p>

	dalle direttive e dai regolamenti europei riguardo al livello di rumore dei trattori a ruote?	approfondimenti.
<b>31</b>	Le soluzioni tecniche 2a) e 2b) considerano come livello di rumorosità il livello sonoro all'orecchio dell'operatore oppure il livello del rumore del trattore in movimento. A tal riguardo, nel caso in cui la casa costruttrice indichi entrambi i valori dei suddetti parametri, si chiede quale dei due considerare.	L'Allegato 5 specifica che la riduzione del livello di rumorosità deve essere riferita ad almeno uno dei valori dei parametri dichiarati dal costruttore e che ai fini della valutazione del "livello di rumorosità" devono essere confrontati i medesimi parametri determinati utilizzando i medesimi metodi di prova. Da ciò consegue che in presenza di entrambi i valori dei parametri richiesti l'azienda potrà scegliere liberamente quale utilizzare a riprova della rispondenza del proprio progetto ai requisiti richiesti dall'Allegato 5 dell'Avviso pubblico.
<b>32</b>	Per le soluzioni tecniche 2a e 2b relative al Fattore di rischio Rumore viene richiesta una misurazione secondo il reg. UE 2015/96 ma tale regolamento non è più vigente.	Si precisa che per le soluzioni tecniche 2a e 2b la misurazione della rumorosità del trattore dovrà essere fatta secondo il regolamento delegato (UE) 2018/985, allegato II.
<b>33</b>	Relativamente al fattore di rischio 2, nel caso di progetti volti a ridurre il rischio rumore mediante l'acquisto di un trattore agricolo o forestale a cingoli, quali direttive o regolamenti comunitari sono applicabili ai fini della determinazione dei livelli di rumorosità? Quali sono le modalità ammesse per la determinazione di detti livelli?	Qualora il trattore a cingoli sia omologato conformemente al Regolamento UE 167/2013, nella domanda potranno essere selezionate le soluzioni tecniche 2a) o 2b) e la rumorosità dovrà essere fornita come livello sonoro all'orecchio dell'operatore, misurato conformemente all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 1322/2014, oppure come livello del rumore del trattore in movimento, misurato conformemente all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2018/985. Qualora il trattore a cingoli sia dichiarato conforme alla direttiva 2006/42/CE, nella domanda potranno essere selezionate le soluzioni tecniche 2c) o 2d) e la rumorosità dovrà essere fornita come livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A o il livello di potenza acustica (sonora) ponderato A richiesti dalla direttiva 2006/42/CE. Per la determinazione di tali valori il tecnico farà riferimento alle indicazioni fornite dall'Allegato 5 (pagg. 11-13).
<b>34</b>	Con riferimento alle soluzioni tecniche 2c) e 2d) si chiede quanto segue. Si intende acquistare un sollevatore telescopico, o "telehandler", certificato come macchina. Ai fini della dimostrazione della riduzione della rumorosità è ammesso il confronto con altro sollevatore telescopico già di proprietà dell'impresa ma omologato come trattore?	Considerata la doppia possibilità di omologazione dei sollevatori telescopici come trattori o come macchine si ritiene ammissibile il confronto della rumorosità del nuovo sollevatore con quella del sollevatore già di proprietà, anche se omologato come trattore. Si evidenzia però che l'Allegato 5 prevede che ai fini della valutazione del livello di rumorosità debbano essere confrontati i medesimi parametri determinati utilizzando i medesimi metodi di prova per la macchina da acquistare e per quella già di proprietà dell'impresa. Pertanto se il bene che l'impresa intende acquistare è dichiarato conforme alla direttiva 2006/42/CE, la rumorosità dovrà essere fornita come livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A o il livello di potenza acustica (sonora) ponderato A previsti dalla direttiva



		2006/42/CE e richiesto dall'Allegato 5 (pagg. 11-13).
<b>35</b>	La Soluzione tecnica 3a) può essere selezionata se le operazioni svolte dalla macchina che si intende acquistare erano prima svolte da un terzista con le proprie attrezzature di lavoro?	No, la soluzione tecnica 3a) si riferisce alla meccanizzazione di un'operazione che precedentemente all'attuazione del progetto veniva svolta in modo manuale dai dipendenti dell'impresa richiedente.
<b>36</b>	Con riferimento alla soluzione tecnica 3a) si chiede se l'operazione colturale oggetto della meccanizzazione possa essere relativa solo alle lavorazioni del terreno o anche alla cura e al mantenimento degli animali?	Come previsto dall'art. 3 dell'Allegato 5 le macchine finanziabili sono quelle che l'impresa richiedente può utilizzare per lo svolgimento di attività dirette alla cura e/o allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria alla coltivazione del fondo o all'allevamento di animali. In caso di selezione della soluzione tecnica 3a) tale attività dovrà essere descritta dettagliatamente nella perizia asseverata.
<b>37</b>	Nell'ambito della Soluzione tecnica 3a è richiesto l'invio, con la perizia asseverata, di un elenco delle macchine di proprietà dell'impresa; tale documento deve avere valore oggettivo ed essere diverso dall'autocertificazione. In questo caso come documento può bastare il fascicolo aziendale?	Sì.

**Allegato 5: Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli**

N.	DOMANDA	RISPOSTA
<b>Quesiti relativi ai Fattori di rischio/Soluzioni tecniche</b>		
<b>38</b>	Secondo la FAQ n. 32 per le soluzioni tecniche 2a e 2b la misurazione della rumorosità del trattore dovrà essere fatta secondo il regolamento delegato (UE) 2018/985. Si chiede se sono finanziabili trattori per i quali le misurazioni sono state effettuate secondo il reg. UE 2015/96.	Sì, le misurazioni della rumorosità dei trattori effettuate secondo il reg. UE 2015/96 sono accettate nei limiti della validità di tale regolamento, anche in considerazione della sostanziale equivalenza dei metodi di misura del rumore previsti dai regolamenti (UE) 2015/96 e 2018/985.

**INTEGRAZIONE FAQ 23 ALLEGATO 5**

Nella presente scheda sono riepilogati i limiti delle emissioni dei motori delle macchine agricole e operatrici mobili non stradali ai sensi del regolamento (UE) 2016/1628 e dei trattori agricoli o forestali ai sensi del regolamento delegato (UE) 2018/985.

Nelle **tabelle 1 e 2** sono riportate, a seconda della fascia di potenza dei **motori diesel**, le fasi di emissione ammissibili per l'anno 2019 che tengono anche conto delle deroghe concesse (es. *periodo di transizione*<sup>1</sup>) e della proroga per i costruttori aventi una produzione annua totale di trattori agricoli e forestali motorizzati inferiore alle 100 unità.

Nella **tabella 3** sono riportate, a seconda della fascia di potenza dei **motori a benzina**, le fasi di emissione ammissibili per l'anno 2019.

Nelle **tabelle da 4 a 9** sono riportati, per ognuna delle fasi di cui alle tabelle 1, 2 e 3, i valori limite di emissione per le fasi antecedenti alla V fissati dalle direttive 97/68/CE e 2000/25/CE e successive modificazioni e integrazioni e per la fase V dal regolamento (UE) 2016/1628 e dal regolamento delegato (UE) 2018/985 e successive modificazioni e integrazioni.

---

<sup>1</sup> Per *periodo di transizione* si intendono i primi 24 mesi successivi alle date di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2016/1628 per l'immissione sul mercato dei motori della fase V.

**Tabella 1:** Fasi di emissione ammissibili per l'anno 2019 per i motori diesel e per i trattori cat. T1

<b>Potenza</b>	<b>Anno 2019</b>
<b>0-8 kW</b>	Fase V (regime ordinario)
<b>8-19 kW</b>	Fase V (regime ordinario)
<b>19-37 kW</b>	Fase V (regime ordinario)
	Fase IIIA (periodo di transizione)
<b>37-56 kW</b>	Fase V (regime ordinario)
	Fase IIIB (periodo di transizione)
<b>56-130 kW</b>	Fase IIIB (periodo di transizione)
	Fase IV (regime ordinario)
<b>130-560 kW</b>	Fase IV (periodo di transizione)
	Fase V (regime ordinario)
<b>oltre 560 kW</b>	Fase V (regime ordinario)

**Tabella 2:** Fasi di emissione ammissibili per l'anno 2019 per trattori "stretti" cat. T2 e cingolati C1\*/C2, con motori alimentati a gasolio (diesel)

Potenza	Anno 2019
<b>0-8 kW</b>	Fase V (regime ordinario)
<b>8-19 kW</b>	Fase V (regime ordinario)
<b>19-37 kW</b>	Fase V (regime ordinario)
	Fase IIIA (periodo di transizione)
<b>37-56 kW</b>	Fase V (regime ordinario)
	Fase IIIB (periodo di transizione)
<b>56-130 kW</b>	Fase IIIB (motore di transizione per trattori categorie T2, T4.1 e C2)
	Fase IV (regime ordinario)
<b>130-560 kW**</b>	Fase IV (periodo di transizione)
	Fase V (regime ordinario)
<b>oltre 560 kW**</b>	Fase V (regime ordinario)

\*in base a quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti Prot. 10149/2012

\*\*potenza applicabile solamente per i trattori cingolati C1

**Tabella 3:** Fasi di emissione ammissibili per l'anno 2019 per motori ad accensione comandata (alimentazione a benzina)

Potenza	Anno 2019
<b>0-19 kW*</b>	Fase II (periodo di transizione)
	Fase V (regime ordinario)
<b>19-56 kW**</b>	Fase V (regime ordinario)

\*include le cilindrata inferiori a 50 cc e oltre 225 cc (rif. allegato I al regolamento 2016/1628)

\*\*include le cilindrata da 225 cc e oltre 1000 cc (rif. allegato I al regolamento 2016/1628)

**Tabella 4:** Valori limite di emissione per la Fase II per motori ad accensione comandata (alimentazione a benzina)

Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	Monossido di carbonio (CO) (g/kWh)	Somma di idrocarburi e ossidi di azoto (g/kWh)
		HC + NO <sub>x</sub>
< 20	805	50
20-50	805	50
> 50	603	72
< 66	610	50,0
66-100	610	40,0
100-225	610	16,1
225	610	12,1

Le emissioni di NO<sub>x</sub> per tutte le classi di motori non devono superare i 10 g/kWh.

**Tabella 5:** Valori limite di emissione per la Fase V per motori ad accensione comandata (alimentazione a benzina)

Classe	Intervallo di potenza (kW)	Monossido di carbonio (CO) (g/kWh)	Somma di idrocarburi e ossidi di azoto (g/kWh)
			HC + NO <sub>x</sub>
NRS-vr-1a	0 < P < 19	610	10
NRS-vi-1a			
NRS-vr-1b		610	8
NRS-vi-1b			
NRS-v-2a	19 ≤ P < 30	610	8
NRS-v-2b	19 ≤ P < 56	4,40*	2,70*
NRS-v-3			

\* Facoltativamente, in alternativa, qualsiasi combinazione di valori che soddisfi l'equazione  $(HC+NO_x) \times CO^{0.784} \leq 8,57$  nonché le seguenti condizioni:  $CO \leq 20,6$  g/kWh e  $(HC + NO_x) \leq 2,7$  g/kWh.

**Tabella 6:** Valori limite di emissione per la Fase IIIA per motori alimentati a gasolio (diesel)

<b>Intervallo di potenza (P) (kW)</b>	<b>Monossido di carbonio (CO) (g/kWh)</b>	<b>Somma di idrocarburi e ossidi di azoto (HC+NO<sub>x</sub>) (g/kWh)</b>	<b>Particolato (PT) (g/kWh)</b>
9 kW ≤ P < 37kW	5,5	7,5	0,6

**Tabella 7:** Valori limite di emissione per la Fase IIIB per motori alimentati a gasolio (diesel)

<b>Intervallo di potenza (P) (kW)</b>	<b>Monossido di carbonio (CO) (g/kWh)</b>	<b>Idrocarburi (HC) (g/kWh)</b>	<b>Ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>) (g/kWh)</b>	<b>Particolato (PT) (g/kWh)</b>
75 kW ≤ P < 130 kW	5,0	0,19	3,3	0,025
56 kW ≤ P < 75 kW	5,0	0,19	3,3	0,025
		<b>Somma di idrocarburi e ossidi di azoto (HC+NO<sub>x</sub>) (g/kWh)</b>		
37 kW ≤ P < 56 kW	5,0	4,7		0,025

**Tabella 8:** Valori limite di emissione per la Fase IV per motori alimentati a gasolio (diesel)

<b>Intervallo di potenza (P) (kW)</b>	<b>Monossido di carbonio (CO) (g/kWh)</b>	<b>Idrocarburi (HC) (g/kWh)</b>	<b>Ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>) (g/kWh)</b>	<b>Particolato (PT) (g/kWh)</b>
130 kW ≤ P ≤ 560 kW	3,5	0,19	0,4	0,025
56 kW ≤ P < 130 kW	5,0	0,19	0,4	0,025

**Tabella 9:** Valori limite di emissione per la Fase V per motori alimentati a gasolio (diesel)

Categoria	Intervallo di potenza (P) (kW)	Monossido di carbonio (CO) (g/kWh)	Idrocarburi (HC) (g/kWh)	Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> ) (g/kWh)	Particolato (PT) (g/kWh)	Numero di particelle (PN) #/kWh
NRE-v-1	0 < P < 8	8,00	(HC + NO <sub>x</sub> ≤ 7,50)		0,40*	-
NRE-c-1						
NRE-v-2	8 ≤ P < 19	6,60	(HC + NO <sub>x</sub> ≤ 7,50)		0,40	-
NRE-c-2						
NRE-v-3	19 ≤ P < 37	5,00	(HC + NO <sub>x</sub> ≤ 4,70)		0,015	1 x 10 <sup>12</sup>
NRE-c-3						
NRE-v-4	37 ≤ P < 56	5,00	(HC + NO <sub>x</sub> ≤ 4,70)		0,015	1 x 10 <sup>12</sup>
NRE-c-4						
NRE-v-5	56 ≤ P < 130	5,00	0,19	0,40	0,015	1 x 10 <sup>12</sup>
NRE-c-5						
NRE-v-6	130 ≤ P < 560	3,50	0,19	0,40	0,015	1 x 10 <sup>12</sup>
NRE-c-6						
NRE-v-7	P ≥ 560	3,50	0,19	3,50	0,045	-
NRE-c-7						

\*0,6 per motori a iniezione diretta, raffreddati ad aria, con avviamento a mano



**INTEGRAZIONE FAQ 30 ALLEGATO 5**

Nella presente scheda sono riepilogati i limiti dei livelli sonori e dei livelli di rumore dei trattori agricoli o forestali a ruote.

<b>Trattore omologato in conformità al regolamento 167/2013 UE</b>	
<b>Regolamento delegato di riferimento per metodo di prova</b>	<b>Limiti rumorosità</b>
1322/2014	90 dB(A) nelle condizioni di cui al paragrafo 2 dell'Allegato XIII
	86 dB(A) nelle condizioni di cui al paragrafo 3 dell'Allegato XIII
2018/985	89 dB(A) per trattori aventi una massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 1500 kg (art. 19 regolamento 167/2013)
	85 dB(A) per trattori aventi una massa a vuoto in ordine di marcia non superiore a 1500 kg (art. 19 regolamento 167/2013)